

Codice A1409C

D.D. 13 febbraio 2023, n. 299

Piano regionale di selezione genetica degli ovini per la resistenza alla scrapie classica. Accertamento della somma di Euro 534,55 sul cap. 27675/23 dell'entrata ed impegno della somma di Euro 534,55 sul cap. 176024/23 da liquidare ad allevatori piemontesi a titolo di indennizzo spettante per la macellazione di ovini in applicazione delle misure imposte dal Piano.



ATTO DD 299/A1409C/2023

DEL 13/02/2023

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

A1400A - SANITA' E WELFARE

A1409C - Prevenzione, sanità pubblica veterinaria e sicurezza alimentare

OGGETTO: Piano regionale di selezione genetica degli ovini per la resistenza alla scrapie classica. Accertamento della somma di Euro 534,55 sul cap. 27675/23 dell'entrata ed impegno della somma di Euro 534,55 sul cap. 176024/23 da liquidare ad allevatori piemontesi a titolo di indennizzo spettante per la macellazione di ovini in applicazione delle misure imposte dal Piano.

Con D.D. n. 428 del 20/7/2016 è stato adottato il “Piano Regionale di selezione genetica degli ovini per la resistenza alla scrapie classica” presentato dalla Regione Piemonte congiuntamente alla Regione Valle d'Aosta e che ha ottenuto l'approvazione della Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari del Ministero della Salute, comunicata con prot. 17139 del 18/7/2016.

Suddetto Piano regionale si conforma ai criteri ed alle modalità descritti negli allegati I, II, III del D.M. 25 novembre 2015 e si basa, per raggiungere l'obiettivo di eradicare la scrapie classica, sulla selezione della linea maschile attraverso la genotipizzazione e sulla successiva disseminazione regolamentata dei riproduttori resistenti.

Dato atto che l'art. 4 comma 2 del succitato Decreto ministeriale ha espressamente previsto che tutti gli animali, obbligatoriamente macellati nell'ambito delle attività di cui al Piano in parola, siano soggetti ad indennizzi determinati ai sensi della legge 2 giugno 1988, n. 218 al netto degli introiti derivanti dalla macellazione.

Dato altresì atto che con D.D. n. 493 del 18/6/2019 sono stati disposti i criteri e le modalità di erogazione degli indennizzi dovuti agli allevatori soggetti al piano, stabilendo tra l'altro che la relativa istruttoria è eseguita dal Servizio Veterinario dell'ASL competente per territorio che ha l'obbligo di determinare l'indennizzo secondo precise modalità e trasmettere la relativa documentazione al competente Settore regionale.

Sulla base di quanto sopra le ASL sottoelencate hanno trasmesso la documentazione relativa alle istanze d'indennizzo da parte dei proprietari degli allevamenti ovini che hanno macellato i propri animali nell'ambito del suddetto Piano regionale, come di seguito identificati con codice aziendale e nei confronti dei quali le medesime ASL hanno emanato i previsti provvedimenti di carattere ordinatorio e cautelare ai fini dell'abbattimento degli ovini risultati portatori nella malattia:

ASL	Cognome e nome allevatore	cod. aziendale	n. capi abbattuti	Indennizzo
CN1	<i>omissis</i>	025CN050	1	€ 76,55
CN1	<i>omissis</i>	068CN554	2	€ 458,00
			TOTALE	€ 534,55

Pertanto, presa visione della documentazione trasmessa dai Servizi Veterinari delle suddette ASL, considerata la completezza e regolarità della stessa, è necessario provvedere all'accertamento ed impegno sui relativi capitoli del bilancio per l'anno corrente della somma dovuta agli allevatori in questione determinata complessivamente in € 534,55 come risulta dagli allegati alla presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale.

Considerato che il competente Settore regionale provvederà a rendicontare alla Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci Veterinari – Ufficio I, i dati relativi agli indennizzi effettivamente anticipati dall'Amministrazione Regionale ai sensi della L. 218/88 ed a richiederne il ristoro;

atteso che la Ragioneria Generale dello Stato – IGESPES dispone il versamento di quanto rendicontato, su richiesta della Direzione Generale del Ministero della Salute di cui sopra, sul cap. 2700 del Bilancio dello Stato, di pertinenza del Ministero Economia e Finanze.

Tenuto conto del Decreto Legislativo n.118 del 23 giugno 2011 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 41.” e s.m.i..

Viste le disposizioni del Titolo II “Principi contabili generali e applicati per il settore sanitario” del D. Lgs. n. 118/2011.

Tenuto conto del comma 2 lettera a) e b) dell'articolo 20 del D.Lgs n. 118/2011 e s.m.i che dispone che le Regioni accertino ed impegnino nel corso dell'esercizio l'intero importo corrispondente al finanziamento sanitario corrente comprensivo di: fondo sanitario assegnato, quote premiali, quote di finanziamento vincolate o finalizzate, importi delle manovre fiscali regionali destinate al finanziamento della sanità, finanziamento del disavanzo sanitario pregresso, disponendo che eventuali perdite di finanziamento determinino la cancellazione dei residui attivi nell'esercizio in cui si verificano tali condizioni.

Vista la Legge Regionale n. 28 del 27 dicembre 2022 “Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio della Regione per l'anno 2023 e disposizioni finanziarie” e in particolare visto l'art 1, comma 3.

Vista la D.G.R. n. 16 - 6425 del 16 gennaio 2023 “Esercizio Provvisorio del Bilancio di previsione finanziario per l'anno 2023, in attuazione della Legge regionale n. 28 del 27 dicembre 2022”.

Dato atto che, ai sensi dell'art 1, comma 3 della L.R. 28/2022, la suddetta spesa è esclusa dalle limitazioni di spesa in dodicesimi previste dal comma 2 in quanto relativa a spese e trasferimenti necessari al settore della Sanità.

Dato atto che, per quanto riguarda le transazioni relative ai pagamenti verranno rispettate le disposizioni dell'art. 3 della Legge 136/2010 e s.m.i. in materia di tracciabilità dei flussi finanziari.

Considerato che l'accertamento non è già stato assunto con precedenti provvedimenti ed attestata la regolarità amministrativa del presente atto, ai sensi della D.G.R. 17 ottobre 2016, n. 1-4046, come modificata dalla D.G.R. 14 giugno 2021, n. 1-3361.

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- D.Lgs. 165/2001;
- D.Lgs 118/2011;
- D.Lgs. 33/2013;
- L.R. n. 23 del 28.07.08, artt. 17 e 18;
- D.G.R. n. 1-4046 del 17 ottobre 2016;
- D.G.R. n. 43-3529 del 9 luglio 2021;
- D.G.R. n. 38-6152 del 2 dicembre 2022;
- L.R. n. 28 del 27 dicembre 2022;
- D.G.R. n. 16-6425 del 16 gennaio 2023;
- DD.DD. n. 428 del 20/7/2016 e n. 493 del 18/6/2019;

determina

di accertare la somma complessiva di € 534,55 sul cap. 27675/23 dell'esercizio provvisorio del bilancio regionale per l'anno 2023, da Dipartimento della Ragioneria Generale-IGESPES-Uff.VIII, (cod. versante 298156);

di impegnare, per quanto in premessa esposto, la somma complessiva di € 534,55 sul cap. 176024/23 dell'esercizio provvisorio del bilancio regionale per l'anno 2023, dovuta a titolo di indennizzo ai proprietari degli allevamenti ovini, a ciascuno per la quota di propria spettanza per aver macellato gli animali delle specie ovina indicati negli allegati (da 1 a 2) che formano parte integrante e sostanziale del presente atto, in ottemperanza alle misure di prevenzione finalizzate all'incremento della prevalenza dell'allele di resistenza alla scrapie:

Cognome e nome allevatore	Allegato	Cod. Beneficiario	Indennizzo
omissis	1	380173	€ 76,55
omissis	2	380171	€ 458,00
TOTALE			€ 534,55

di dare atto che la transazione elementare dei suddetti movimenti contabili è rappresentata nell'allegato "Appendice A - Elenco registrazioni contabili" parte integrante e sostanziale del

presente provvedimento;

di dare atto che i fondi impegnati sono soggetti a rendicontazione;

di dare atto che si tratta di spesa non soggetta agli obblighi di tracciabilità disposti dalla L. 136/2010.

Gli indennizzi saranno accreditati a mezzo bonifico bancario.

La presente determinazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. 22/2010.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al T.A.R. per il Piemonte.

La presente determinazione non è soggetta alla pubblicazione ai sensi del D.Lgs. 33/2013.

IL DIRIGENTE

(A1409C - Prevenzione, sanità pubblica veterinaria e sicurezza alimentare)

Firmato digitalmente da Bartolomeo Griglio

Allegato

Allegato n. 1 alla DD n. del

ELENCO CAPI MACELLATI PER PIANO REGIONALE DI SELEZIONE GENETICA PRESSO L' ALLEVAMENTO (cod. az. 025CN050) NEL COMUNE DI BORGO SAN DALMAZZO (CN)									
n.	Contrassegno identificativo	Data di nascita	n. e data provvedimento di abbattimento	Data macellazione/a bbattimento	Razza	Categoria	Genotipo	Iscrizione L.G. o R.A. (Si/No)	Valore ricavato da verbale Commissione Regionale del 2 Febbraio 2022
1	IT004000208655	05/09/2022	159894 20/12/2022	27/12/2022	SAMBUCANA	AGNELLI FINO A 12 MESI	ARR/ARQ	SI	153,00
Sub- totale									153,00
percentuale di compensazione dell'IVA									-
Sub-totale + compensaz.									153,00
ricavato alla macellazione									76,45
TOTALE INDENNIZZO									76,55

Allegato n. 2 alla D.D. n.del

ELENCO CAPI MACELLATI PER PIANO REGIONALE DI SELEZIONE GENETICA PRESSO L' ALLEVAMENTO (cod. az. 068CN554) NEL COMUNE DI CHIUSA DI PESIO (CN)									
n.	Contrassegno identificativo	Data di nascita	n. e data provvedimento di abbattimento	Data macellazione/abbattimento	Razza	Categoria	Genotipo	Iscrizione L.G. o R.A. (Si/No)	Valore ricavato da verbale Commissione Regionale del 14 gennaio 2021
1	IT004000210602	04/06/2022	157235 15/12/2022	27/12/2022	FRABOSANA	AGNELLI FINO A 12 MESI	ARR/ARQ	SI	229,00
2	IT004000210603	04/06/2022	157235 15/12/2022	27/12/2022	FRABOSANA	AGNELLI FINO A 12 MESI	ARR/ARQ	SI	229,00
Sub- totale									458,00
percentuale di compensazione dell'IVA									0
Sub-totale + compensaz.									458,00
ricavato alla macellazione									0
TOTALE INDENNIZZO									458,00